



COMUNE DI VEROLANUOVA
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Deliberazione n. 144 R.V.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 16 ottobre 2013 ore 10.00

Partecipano alla seduta:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
Bragadina d.ssa M. Carlotta	<i>Sindaco</i>	<i>x</i>	
Dotti dott. Stefano	<i>Assessore</i>	<i>x</i>	
Rossini prof. Mauro	<i>Assessore</i>		<i>x</i>
Ferrari arch. Ombretta	<i>Assessore</i>		<i>x</i>
Bertolini rag. Giglio	<i>Assessore</i>	<i>x</i>	
Tomasoni Gianmaria	<i>Assessore</i>		<i>x</i>
Colosini Paolo	<i>Assessore</i>	<i>x</i>	

Assenti: 3=

Presiede la seduta il Sindaco, d.ssa M. Carlotta Bragadina.

Partecipa il Segretario Generale, d.ssa Francesca Di Nardo.

OGGETTO: Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti del Comune di Verolanuova.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'articolo 4, commi 1 e 2 del D.L. 138/2011, come recentemente modificato dall'art.25 del D.L. 1/2012, ai sensi del quale "Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizi pubblico universale, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e di accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione dei diritti di esclusiva alle ipotesi di cui, in base a

un'analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della collettività”;

Evidenziato che, di conseguenza, gli enti locali sono tenuti:

- ad effettuare un'analisi su tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica;
- verificare se i citati servizi posseggano i requisiti di universalità e accessibilità;
- ad attribuire i diritti di esclusiva solo nella ipotesi in cui – in base ad una analisi di mercato – la libera iniziativa non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della collettività;

Considerato che:

- a) l'inclusione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'alveo dei servizi pubblici locali (o servizi economici di interesse generale per usare la terminologia del legislatore comunitario) appare evidente. E' un servizio necessario ed obbligatorio, che rientra nelle funzioni fondamentali dei Comuni (cfr. da ultimo il decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 che, all'art. 19, co. 1, nel riscrivere l'art. 14, comma 27 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ha definito, alla lett. f) *“l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”*);
- b) lo stesso testo unico dell'ambiente, contenuto nel D. Lgs. 152/2006, definisce ampiamente il perimetro delle attività come si evince dall'Art. 183,co. 1, lettere n) e ll) che di seguito di riportano:
- c) *“n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;*
- d) *omissis ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;”*

Tanto premesso è evidente la competenza del Comune all'organizzazione del servizio e ai relativi affidamenti, tanto più che ad oggi non risulta ancora costituita l'ATO prevista dalla legge regionale n° 26 del 12 DICEMBRE 2003, integrata dalla L.R. n° 10 del 29 GIUGNO 2009 , e pertanto le competenze relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti rimangono in capo all'Ente comunale. Lo stesso affidamento del servizio, quando dovesse costituirsi l'ATO, sarà un'attività che necessariamente dovrà seguire le ben più complesse attività di analisi dello stato del servizio nel bacino di riferimento, di determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e soprattutto di predisposizione ed approvazione del Piano d'Ambito previsto dalla normativa regionale, con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria;

Vista la deliberazione consiliare n. 48 del 29 dicembre 2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui il Comune di Verolanuova, preso atto del quadro normativo sopra delineato e, preso atto della previsione di cui all'articolo 34 comma 13 del D.L. 18 ottobre 2012 n.179, ai sensi del quale *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i*

contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”, esprimeva atto d’indirizzo in merito alla prosecuzione dell’affidamento “in house” a favore della COGES SpA;

Dato atto che al citato provvedimento era allegata “Relazione per la valutazione dell’affidamento a COGES SpA del servizio di gestione dei rifiuti” a cura dello Studio Legale Loviseti, dove, tra l’altro, era evidenziata l’irrelevanza rispetto al servizio in parola dell’articolo 4 commi 14-18, del D.L. 138/2011 come modificato dall’articolo 1 comma 8 D.L. 95/2012, atteso che il limite di 200.000,00 euro debba ritenersi riferito alle sole società strumentali alle PPAA;

Dato atto che tale parere appare suffragato, a livello normativo, dall’articolo 34 comma 13 del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, a tenore del quale: *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio”*;

Vista altresì, al riguardo, la delibera della Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo Basilicata “ omissis.. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti indicati al comma 7 del predetto articolo 4 acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal D.lgs. 165/2001 e nel rispetto dei principi stabiliti all’articolo 2 dello stesso decreto legislativo (comma 7).

Fatti salvi gli affidamenti in essere (fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014) e le acquisizioni in via diretta di beni e servizi di valore pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale e degli altri organismi indicati, <<A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui>> (comma 8).

Le complessive disposizioni contenute nel predetto articolo 4 non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate e nelle altre ipotesi previste dal comma 13.

Orbene, la normativa recentemente introdotta mostra l’indubitabile volontà del legislatore, al precipuo scopo di riduzione dei costi dei pubblici apparati, di determinare il contenimento dei servizi prodotti nell’ambito dell’amministrazione in favore del ricorso al mercato (sempre che questo risulti utile ed efficace).

Deve, nel contempo, essere osservato che si registrano le importanti eccezioni previste dal comma 3sexies e dal comma 8 in favore di gestioni in house, in entrambi i casi non espressamente limitate alle società di cui al comma 1: la prima si riferisce genericamente a società controllate, la seconda riguarda gli affidamenti diretti di beni e servizi. Non pare, comunque, però che tale ultima disposizione possa riguardare i servizi pubblici locali, potendo, altrimenti, dubitarsi della sua costituzionalità per le ragioni che hanno colpito l’analoga limitazione di valore (200.000 euro)”;

Rilevata inoltre la legittimità dell’affidamento “in house” a favore della COGES SPA del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul versante del controllo analogo, garantito:

- Dalle previsioni statutarie;
- Patti parasociali;
- Previsione del contratto di servizio tra ente locale e società;

- Consiglieri di nomina pubblica;
- Collegio Sindacale di nomina pubblica;
- Presenza di rapporti annuali sulla gestione del bilancio;

Visto il Piano Economico Finanziario e Relazione di congruità relativi al servizio in parola, costituente altresì analisi di mercato ai sensi dell'articolo 23 bis commi 3 e 4 della legge 133/2008, che qui si allega alla lettera "A" e "B" per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato schema di contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 203 del D.Lgs. 152/2006 che qui si allega alla lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto alla luce del percorso normativo evidenziato in sintesi, di procedere alla proroga dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a favore della COGES SPA per il corrente esercizio finanziario alle condizioni economiche, finanziarie e operative, desunte dal Piano Economico finanziario e dal Contratto di Servizio allegati al presente provvedimento alle lettere "A" "B" e "C";

Visto, al riguardo l'articolo 4 comma 32 – ter del D.L. 138/2011 che testualmente dispone:

"32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo"

Visto l'articolo 4 del D.L. 138/2011, come recentemente modificato dall'articolo 25 del D.L. 138/2011, come modificato dall'art.25 del D.L. 1/2012, che ha introdotto l'obbligo per tutti gli enti locali che gestiscono servizi pubblici locali di adottare apposita deliberazione con la quale occorre evidenziare i settori esclusi dalla liberalizzazione, motivando adeguatamente la modalità di gestione prescelta;

Dato atto che il Comune di Verolanuova, avendo una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti non è tenuto a richiedere il rilascio del parere di cui all'articolo 4 commi 3 e 4 del D.L. 138/2011 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Acquisito il parere favorevole di Regolarità tecnica reso, ai sensi dell'articolo 49 D.Lgs. 267/2000 dal Segretario Generale Dott.ssa Francesca Di Nardo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile reso, ai sensi dell'articolo 49 D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Stefania Maroli;

Ritenuto di dovere dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, data l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni evidenziate nella premessa narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, la Delibera Quadro sull'istruttoria relativa alla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei SPL concernenti la filiera ambientale, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 138/2011, di cui alla deliberazione consiliare n. 48 del 29 dicembre 2012, dichiarata immediatamente esecutiva;
2. Di affidare alla società COGES S.p.A., di cui il Comune è socio, il servizio di Igiene Urbana, raccolta e trasporto rifiuti, a decorrere dalla stipula del contratto di servizio e sino al 31 dicembre 2013 e alle condizioni tecniche, gestionali, operative ed economiche di cui al medesimo Contratto di Servizio e sue successive modifiche ed integrazioni;
3. Di approvare la Relazione di Congruità ai sensi dell'articolo cui all'articolo 34 comma 20 D.L. 18 ottobre 2012 n.179 (convertito nella legge 17 dicembre 2012 n.221) ed il Piano Economico Finanziario che qui si allegano alle lettere "A" e "B";
4. Di approvare copia di contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 203 del D.Lgs. 152/2006 che qui si allega alla lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale;
5. Di pubblicare copia del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'articolo all'articolo 4 commi 3 e 4 del D.L. 138/2011;
6. Di Comunicare copia del presente provvedimento alla COGES SPA;
7. Di Comunicare copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(f.to d.ssa M. Carlotta Bragadina)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to d.ssa Francesca Di Nardo)

Questa deliberazione n. 144/2013 verrà pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to d.ssa Francesca Di Nardo)

É copia conforme all'originale, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, della deliberazione di Giunta Comunale n. 144 in data 16.10.2013.

Verolanuova, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Maddalena Forlanelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione n. 144/2013 è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Esecutiva ai sensi di legge.

Verolanuova, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Francesca Di Nardo